



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori THALER AUSSERHOFER, COSSIGA, GRILLO,
PETERLINI, GIAI, AMORUSO, SPEZIALI, LATRONICO, NESSA, TREU,
VICECONTE, DE CASTRO, CUFFARO, PISCITELLI, CENTARO e PASTORE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 2008

Modifiche all’articolo 4 della legge 24 febbraio 2005, n. 34,
in materia di unificazione della Cassa nazionale di previdenza
e assistenza a favore dei dottori commercialisti
e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza
a favore dei ragionieri e periti commerciali

ONOREVOLI SENATORI. – Le ragioni che fino ad oggi hanno impedito al governo di esercitare nei tempi stabiliti la delega prevista dall'articolo 4 della legge 24 febbraio 2005, n. 34, volta ad avviare il processo di unificazione delle casse previdenziali dei dottori commercialisti e dei ragionieri come completamento della unificazione dei due albi professionali, risiedono da un lato nella difficoltà di armonizzare i trattamenti in essere, che sono disciplinati da regolamenti diversi sia per la parte normativa che per la parte economica, dall'altro nella resistenza opposta

dalle categorie alle varie proposte di modifica avanzate in sede ministeriale.

Per superare l'*impasse* ed evitare una situazione di stallo che non gioverebbe alla chiarezza dei comportamenti, alimentando anche infondate aspettative, si ritiene opportuno un provvedimento che, revocando la delega concessa al governo sulla materia, stabilisca l'iscrizione degli esperti contabili alla cassa di previdenza dei dottori commercialisti, ma consenta alle due casse di operare ancora separatamente sulla base della regolamentazione vigente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 4 della legge 24 febbraio 2005, n. 34, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *1.* A far data dal 1° gennaio 2008, gli esperti contabili entrano a far parte della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 100. A decorrere dalla stessa data la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti assume la nuova denominazione di: "Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e degli esperti contabili".

2. Alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e degli esperti contabili appartengono tutti i dottori commercialisti iscritti nell'Ordine dei dottori commercialisti alla data del 31 dicembre 2007, i dottori commercialisti ed esperti contabili abilitati successivamente al 1° gennaio 2008, i tirocinanti dottori commercialisti ed esperti contabili.

3. Gli appartenenti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, provenienti dai collegi dei ragionieri e periti commerciali rimangono iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 160. La Cassa di cui al presente comma è alimentata dai contributi previdenziali versati dai ragionieri e periti commerciali secondo le disposizioni già vigenti in materia e provvederà a fornire ai propri iscritti il relativo trattamento previdenziale ed assistenziale, nel rispetto e a tutela dei diritti acquisiti».

